

## Accessori di sollevamento in sicurezza

### COSA SONO?

Rientrano tra le definizioni del **Decreto Legislativo n.17 27/01/2010 (cd Direttiva Macchine)**  
(Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE)

*art.2, p.to 2, lett. d):*

**d) «accessori di sollevamento»:** componenti o attrezzature **non collegate alle macchine per il sollevamento**, che consentono la presa del carico, **disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso**, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; **anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;**

*Es. di accessori di sollevamento:*



*art.2, p.to 2, lett. e):*

**e) «catene, funi e cinghie»:** catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come **parte integrante** di macchine per il sollevamento o **di accessori di sollevamento;**

*Es. di catene:*



### A CHE REQUISITI NORMATIVI DEVONO SOTTOSTARE?

Gli accessori di sollevamento rientrano tra le attrezzature di lavoro per cui, ai sensi del **D.Lgs. 81/2008 – CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:**

*art.71, c.1:*

comma 1) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori **attrezzature** conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a

tali scopi **che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.**

Ciò significa che tutte le attrezzature di lavoro (tra le quali rientrano anche gli **accessori di sollevamento**), se sono più recenti del 1996, rientrano tutte nella DIRETTIVA MACCHINE, per cui devono rispettare i requisiti di sicurezza di tale direttiva:

## REQUISITI DI SICUREZZA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO:

Procedura che deve seguire il fabbricante per la marcatura CE prima di immettere sul mercato ovvero mettere a disposizione una macchina:

- ✚ **valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza** e di tutela della salute indicati nell'Allegato I della Direttiva Macchine
- ✚ produzione di un **fascicolo tecnico** di cui all'Allegato VII della Direttiva Macchine (per dimostrare, di fronte a possibili contenziosi futuri, che tutto è stato fatto secondo le disposizioni legislative vigenti)
- ✚ fornire le informazioni necessarie quali ad esempio le **istruzioni** (foglio d'uso e sicurezza, oppure manuale d'istruzione nel caso di macchine complesse)
- ✚ produzione della **dichiarazione CE di conformità** ai sensi dell'Allegato II, parte 1, sezione A, che DEVE ACCOMPAGNARE LA MACCHINA
- ✚ **applicazione della marcatura "CE"** ai sensi dell'art. 12

Il **DATORE DI LAVORO** che acquista tali attrezzature deve accertarsi della presenza di **tutto il materiale sopra elencato (non solo della marcatura CE).**



Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art.72, c.2, **PRIMA** di scegliere le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve capire se le condizioni di lavoro sono adatte alle condizioni di impiego, se l'attrezzatura di sollevamento sia la più idonea, deve accertarsi che non introduca rischi maggiori, che non provochi interferenze con altre attrezzature.

## MANUTENZIONI DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO:

Essendo soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di originare situazioni pericolose, le attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte "a **interventi di controllo periodici**, secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi" (D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 8 – lettera b, punto 1) → **RIFARSI ALLE ISTRUZIONI DEL MANUALE D'USO E ISTRUZIONE PER PIANIFICARE E PROGRAMMARE LE MANUTENZIONI PERIODICHE.**

(es.: *All. VI punto 3.1.2: Le funi e le catene devono essere sottoposte a controlli trimestrali, in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante*)

Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente (si consiglia una figura tecnica con esperienza lavorativa e/o con formazione certificata ai sensi dello standard **UNI EN ISO 9712**).

I **risultati dei controlli** devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli **relativi agli ultimi 3 anni**, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

## **TIPOLOGIE DI MANUTENZIONI:**

- ispezione visiva giornaliera; **NON NECESSITA DI REGISTRAZIONI**
- ispezione frequente: ogni tre mesi o prima; va registrata
- ispezione periodica (più approfondita): una volta all'anno; va registrata
- ispezioni in caso d'incidente

I controlli giornalieri e trimestrali non è necessario vengano affidati a personale esterno qualificato, possono essere eseguiti internamente (solitamente dai manutentori), purché il personale sia adeguatamente formato ed informato.

### **Note:**

I servizi SPISAL delle ULSS n. 7, 8 e 9, al fine di operare in una logica di prevenzione e di trasparenza e di dare attuazione al Piano Mirato di Prevenzione 2016, hanno pubblicato nel sito dell'ULSS n. 9 alcune schede contenenti check-list e relative istruzioni con riferimento a tutti i controlli che un'azienda deve fare, tra i quali anche quelli relativi agli impianti/attrezzature di sollevamento.

Le check-list sono pubblicate nel sito dell'ULSS 9 ("siti tematici → SPISAL → trasparenza": <http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/trasparenza.html>), in particolare si segnalano le seguenti:

- **Elenco minimo dei documenti richiesti all'azienda in caso ispezione SPISAL**
- **SCHEDA 1: Elenco della documentazione sulla sicurezza di cui l'azienda deve disporre**
- **SCHEDA 2: Criteri di valutazione dei piani di bonifica amianto (per i casi in cui è applicabile)**
- **SCHEDA 3: Autovalutazione dei DPI con istruzioni**
- **SCHEDA 4: Autovalutazione della sicurezza delle macchine con istruzioni**
- **Un certo numero di risposte a FAQ**